

BOLLETTINO CARCERI REPRESSIONE

RADIO PROLETARIA
N. 1 GENNAIO 1982

SOMMARIO

- considerazioni preliminari
- dal G12 di Rebibbia
- Roma: processo per l'inchiesta 20 maggio
- alcune caratteristiche della fase attuale
- carceri: appuro il vento soffia ancora
- Volterra: bozza di discussione sul carcere
- il nuovo progetto di legge sui pentiti
- Rebibbia: lettera di un detenuto in attesa di pentito
- Rebibbia: lettera dei detenuti tossicodipendenti
- lo sciopero della fame a S. Vittore. Iniziative a Roma
- documento del 11 maggio di S. Vittore
- 7 aprile: appunti sull'inchiesta stralci dell'esposto al CSM
- comitato Miagostovich: spunti per la discussione su magistratura, pentiti, confino
- Brescia: no al confino
- la montatura SU «rossi» e «neri» l'istruttoria sui comitati comunisti
- Foggia: nota sul braccetto speciale
- Rebibbia: carcere e precariato
- Vercelli: documento dei compagni dal carcere
- Perugia: documento dal carcere

IL NUOVO PROGETTO DI LEGGE SUI PENTITI

Intervento di Sergio Spazzali all'assemblea del 25-9-81 alla palazzina Liberty. (per la commissione legale del coordinamento di Milano)

Il disegno di legge sui «pentiti» del governo Spadolini (approvato dal governo alla fine agosto '81 e non ancora discusso in parlamento) stabilisce essenzialmente che:

A) le norme si applicano sia in caso di banda armata, che in caso di cospirazione politica, che in caso di associazione sovversiva (o eversiva).

B) si distinguono quattro categorie: i receduti anche senza pentimento, i piccoli pentiti (= dissociati); i grandi pentiti (infami veri e propri, che denunciano altri); i grandissimi pentiti (infami di grado elevato, come Peci, Sandalo, Viscardi, Fioroni).

C) si distinguono tre casi:

primo: caso in cui il delitto per la cui consumazione si è costituita la banda armata, la associazione, la cospirazione (detto delitto-fine), sia stato commesso, ma l'imputato non abbia partecipato a questo delitto (pur essendo membro della banda);

secondo: caso in cui il delitto-fine non sia stato commesso.

terzo: altri casi e cioè anche il caso in cui il delitto-fine sia stato commesso e l'imputato abbia partecipato alla sua commissione.

D) le soluzioni previste sono:

NON È PUNIBILE:

- il *receduto* (prima dello arresto) anche senza pentimento, prima che il delitto-fine sia stato commesso
- il *piccolo pentito*, anche se il delitto-fine è stato commesso, purché lui non vi abbia partecipato e si sia consegnato spontaneamente
- il *grande pentito*, anche se il delitto-fine è commesso, purché lui non vi abbia partecipato, ed anche se non si è consegnato spontaneamente.

RIDUZIONE DI PENA E CONDIZIONALE:

— per i *grandi pentiti*, in ogni caso, cioè anche se il delitto-fine è stato commesso e loro vi hanno preso parte.

SOLA RIDUZIONE DI PENA:

— per i *piccoli pentiti*: in ogni caso.

SOSPENSIONE DI RINVIO A GIUDIZIO E DI CONDANNA (in pratica una specie di non punibilità, con in più la possibilità di mantenere il segreto del pentito fino alla sua liberazione):

— per i *grandissimi pentiti* in ogni caso.

LIBERTÀ PROVVISORIA POSSIBILE:

— per tutti i tipi di pentiti qualora si siano consegnati spontaneamente


LIBERAZIONE CONDIZIONALE SENZA LIMITI:

— per i *grandi pentiti*, pentiti dopo la condanna defi-

nitiva.

PROTEZIONE DEI PENTITI E FAMILIARI DA PARTE DEL GOVERNO ANCHE IN DEROGA A LEGGI E REGOLAMENTI.

A seconda di come si interpreti il concetto di delitto-fine (e su ciò ci sono contrasti fra i magistrati), *talora* (quando il delitto-fine sia considerato insito nello stesso fatto associativo, oppure si consideri tale uno qualunque dei delitti commessi dalla banda) esso è sempre ed in ogni caso commesso, *talaltra* (quando il delitto-fine sia considerato la rivoluzione) esso non è mai ed in nessun caso commesso (oggi come oggi, ed in ogni modo qualora ci fosse stata la rivoluzione, riteniamo che non ci sarebbe neppure il problema). Se lo si interpreta nel senso di delitto sempre ed in ogni caso commesso, non ha senso il caso dello imputato che pur essendo associato, non lo abbia commesso. In effetti il socio della banda che fa la rivoluzione, il quale per conto suo non la faccia è molto strano. Del pari è molto strano il caso del socio della banda che non abbia commesso neppure il più piccolo dei reati della banda (neppure la propaganda o la detenzione di armi). Di conseguenza la *non punibilità* del receduto, del piccolo pentito e del grande pentito, non si verificherebbe mai. Se lo si interpreta nel senso di delitto mai ed in nessun caso commesso sarebbe *non punibile* ogni genere di receduto (prima dell'arresto) anche se niente affatto pentito. In questo caso paradossale un grandissimo numero di attuali detenuti potrebbe fruire del beneficio. È molto dubbio che passi una simile interpretazione, almeno su larga scala. È molto probabile che passi la prima, cioè di delitto-fine che risulta in ogni caso commesso, e che perciò la *non punibilità* non si applichi mai. Salvo che per i *grandissimi pentiti*, nella forma della sospensione del rinvio a giudizio e della condanna.



Resterebbe applicabile la riduzione di pena più condizionale per i grandi pentiti e la semplice riduzione di pena per i piccoli pentiti. Niente per i semplici receduti (questa ultima questione è stata oggetto di vivissimi contrasti fra magistrati, negli ultimi due processioni di Torino contro BR e PL). Resterebbe applicabile anche la liberazione condizionale a favore dei *grandi pentiti* dopo la condanna definitiva.

Così come appare il disegno di legge consente di fatto solo qualche riduzione di pena e qualche condizionale

In più del solito, e però la scarcerazione dei grandissimi pentiti senza processo ed anche prima che il loro nome sia stato reso noto. Questo sembra l'unico vero scopo della legge, dato che per quanto riguarda benefici e libertà a pentiti piccoli, mediograndi e loro amici e parenti, di fatto i giudici sono già oggi andati ben oltre alle previsioni del disegno di legge, ad esempio utilizzando in modo abnorme la scarcerazione per motivi di salute, ovvero usando in modo abnorme altri istituti già da tempo esistenti e contrattando dopo l'arresto (e forse in certi casi anche prima) la concessione di questi benefici. Altra norma molto interessante è quella che consente al governo di adottare provvedimenti (ovviamente segreti) per la tutela dei pentiti e loro famigliari, anche contro leggi, regolamenti e disposizioni della magistratura.

Il che vuol dire che il governo potrebbe sottrarre legalmente in ogni caso ed in ogni momento un presunto pentito al processo ed al carcere.

È stato giustamente fatto notare che letteralmente questa norma consentirebbe al governo anche di compri- mere diritti di terzi con la scusa di proteggere i pentiti ed i loro famigliari.

Le parti veramente innovative della legge così sarebbero quelle che consentono al giudice di liberare il grandissimo pentito anche senza processo e senza rivelare la sua identità, ed al governo di far sparire chichchessia anche prima del provvedimento del giudice. Si tratta di innovazioni solo nel senso che comportano una fusione quasi totale dei ruoli dell'esecutivo (governo, polizia, carabinieri) e del giudiziario (magistrati). In effetti, sotto banco e senza leggi speciali, la polizia ha sempre liberato infami e confidenti in cambio di delazioni. Ora la cosa diverrebbe ufficiale e coinvolgerebbe polizia e magistratura ufficialmente nello stesso ruolo. È già stato fatto notare che è im-

possibile che una simile innovazione, introdotta nel campo dei reati politici, non finisca con lo estendersi a tutti i reati. Il risultato sarebbe da una parte di sottrarre alla polizia quella che attualmente è una sua prerogativa «clandestina» e dall'altra di collegare saldamente i giudici alle strutture dell'esecutivo (polizia, governo etc.). Non è escluso che questa sia la tendenza di fondo, comunque è certo che allo stato attuale la applicazione di norme di questo genere darebbe luogo a tensioni fortissime fra i magistrati e gli stessi poliziotti. Per rodarsi la normativa non potrebbe certo essere provvisoria, temporanea, eccezionale. Ma dovrebbe attuarsi sul lungo periodo e «definitivamente» (Altro che provvisorietà delle leggi speciali e riforma della procedura penale!).

In effetti al momento immediato una simile legge non produrrebbe grandi effetti pratici innovativi per la maggior parte degli accusati. Tuttavia viene sbandierata per ottenere effetti puramente propagandistici: come *propaganda d'urgenza*. Propaganda d'urgenza contro il fenomeno dei pentiti di essersi pentiti e contro l'esaurimento del filone principale del pentimento. Ora è particolarmente insensato che il governo creda che con questa *propaganda d'urgenza* possa invertire una tendenza che nasce invece dal maturare di nuovi livelli di consapevolezza nel proletariato e nel movimento antagonista e dalla correzione di errori evidenziati dal fenomeno stesso dei «pentimenti». Questo problema è comunque da esaminarsi in altra sede.

È stato infine rilevato che anche proposte come quelle recentemente formulate di «indulto», possono apparire ai loro autori idonee a *propagandare con urgenza* una sorta di «piccolo pentimento, collaborazione remissività da parte di un antagonismo minore e diffuso, base di massa del movimento di lotta nei grandi giudiziari. È probabile che anche queste siano solo illusioni del potere.

